

Kinder  di bimbo

## STATUTO DI

## “CUORE DI BIMBO. ASSOCIAZIONE PER IBAMBINI CON MALATTIE CARDIACHE” (ONLUS).

Delibera dell'assemblea dei soci del 5 maggio 2008

### 1. Nome e sede dell'associazione

L'associazione è denominata “Cuore di bimbo. Associazione per i bimbi con malattie cardiache” (in tedesco: “Kinderherz. Verein für herzkrankte Kinder”) (ONLUS). Sede dell'associazione è l'indirizzo del/la presidente di turno: Plars di Mezzo 54, 39022 Lagundo.

### 2. Fini dell'associazione

Fine dell'associazione è l'informazione e la consulenza dei familiari di un bambino affetto da malattia cardiaca, residenti in Alto Adige, sui sintomi, il decorso ed il trattamento delle cardiopatie infantili. La promozione dei contatti e dello scambio di esperienze con altre famiglie colpite dalla malattia. Il sostegno economico dei genitori bisognosi, per la cura del figlio, in Italia e all'estero, con un centro organizzativo di supporto per i trattamenti di riabilitazione.

### 3. Attività di volontariato dei collaboratori e utilità sociale dell'associazione

L'associazione persegue esclusivamente e direttamente fini di utilità sociale. L'associazione è un'organizzazione senza scopi di lucro, formata da volontari che nei confronti dell'associazione non stanno né in un rapporto di servizio, né svolgono un lavoro autonomo, né sono in alcun altro tipo di rapporto economico con essa. Per l'attività di volontariato non viene pagato alcun compenso. Viene concesso solamente il rimborso delle spese documentate.

### 4. Finanziamento e patrimonio dell'associazione

- a) L'associazione, per lo svolgimento dei suoi compiti ed il raggiungimento dei suoi fini, si procura i mezzi necessari anche attraverso:
  - contributi dei soci,
  - offerte di beni e di soldi,
  - contributi pubblici e sovvenzioni.
- b) L'associazione può acquistare beni immobili e mobili registrati, che servono per i compiti ed i fini dell'associazione.
- c) Alla liquidazione dell'associazione o all'abolizione dei suoi fini, i suoi beni vanno ad un'altra organizzazione di utilità sociale, che agisce esclusivamente e direttamente secondo i fini regolati dall'art. 2 del presente statuto.

### 5. Esercizio finanziario

L'anno amministrativo inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. L'associazione ha l'obbligo di stilare il rendiconto annuale. Entro ogni anno l'assemblea dei soci deve approvare il programma per l'anno corrente ed approvare il conto consuntivo dell'anno trascorso.

### 6. Condizione di socio

Gli associati si suddividono in soci ordinari, soci promotori e soci onorari. Non è ammessa un'appartenenza a termine. Le quote sociali sono annuali, non trasferibili e non vengono rivalutate. Il numero dei membri è illimitato. Il membro che entra a far parte dell'associazione accetta le condizioni del presente statuto.

- a) Può diventare socia ordinaria/socio ordinario dell'associazione ogni persona fisica o giuridica, come pure un gruppo o un'associazione, che condivide le finalità della nostra associazione, è pronta ad attiva collaborazione e versa la quota sociale annuale.
- b) Può diventare socia sostenitrice/socio sostenitore dell'associazione ogni persona fisica o giuridica che condivide le finalità della nostra associazione e sostiene le nostre attività con contributi regolari.
- c) Possono essere nominati soci onorari coloro che hanno acquistato particolari benemerienze favorendo l'associazione e le sue esigenze. La nomina avviene per decisione del consiglio, ed i soci onorari sono esentati dalla quota sociale.

### 7. Ammissione di soci

La richiesta di adesione deve essere inoltrata al consiglio per iscritto, il quale si riserva di decidere. Un eventuale rigetto della domanda di adesione deve essere motivato.

### 8. Diritti e doveri dei soci

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle convocazioni delle assemblee plenarie, di avanzare delle proposte e di



Kinder  di bimbo

esercitare il proprio diritto di voto. Ogni membro vale un voto, e questo si applica ad ogni persona giuridica. La votazione va fatta personalmente. Ogni socio ha il dovere di versare la quota d'iscrizione ed il contributo annuale, così come deciso dall'assemblea. Chi non versa la quota sociale entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci, perde il diritto al voto. Ogni socio ha il dovere di comunicare all'associazione ogni cambio di residenza.

#### **9. Termine dell'appartenenza**

La condizione di socio/socia termina con il decesso, le dimissioni dall'associazione o con l'espulsione. Le dimissioni devono essere motivate per iscritto dal membro che lascia l'associazione. Per l'espulsione di un membro a causa di comportamenti dannosi all'associazione, la decisione è lasciata alla commissione arbitrale, su proposta del consiglio o dell'assemblea, a norma dell'art. 16 di questo statuto. Con l'esclusione dall'associazione si perdono tutti i diritti di socio.

#### **10. Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio
- il/la presidente
- il collegio dei revisori dei conti
- la commissione arbitrale.

Tutti gli organi sono eletti democraticamente e svolgono i loro compiti e servizi con attività di volontariato a titolo gratuito.

#### **11. Assemblea soci**

##### **Convocazione dei soci:**

L'assemblea soci ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno. L'invito, insieme all'ordine del giorno, deve essere inviato per lettera o via e-mail e almeno quattordici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Il consiglio ha il dovere di convocare l'assemblea nel caso in cui viene richiesta da una maggioranza del consiglio o almeno da un decimo dei membri dell'associazione, che indicano i motivi e l'ordine del giorno.

##### **Competenze:**

All'assemblea spetta:

- l'approvazione della relazione di gestione
- la ratifica del programma delle attività
- l'approvazione del conto consuntivo annuale
- la ratifica del bilancio preventivo
- la nomina degli organi
- la definizione dell'ammontare della quota sociale
- la fissazione del termine del suo versamento
- le modifiche dello statuto
- la decisione finale sull'espulsione dei soci
- lo scioglimento dell'associazione

##### **Delibera:**

Ogni assemblea regolarmente riunita in prima convocazione è deliberante se è presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le decisioni deliberate sono valide indipendentemente dal numero dei presenti. L'assemblea delibera con maggioranza semplice. La votazione avviene di norma in modo palese. Il/la presidente oppure un quarto dei presenti possono stabilire una votazione segreta. Per le assemblee e le rispettive decisioni si deve redigere un verbale, che va firmato dal/dalla presidente dell'assemblea e dal/dalla verbalizzante.

##### **Presidenza:**

Il/la presidente del consiglio dell'associazione guida lo svolgimento dell'assemblea e nomina un/una verbalizzante.

#### **12. Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione**

##### **Modifica dello Statuto:**

Competente per modifiche allo Statuto è unicamente l'assemblea dei soci, quando la decisione viene presa dalla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

##### **Scioglimento dell'associazione:**



Kinder  di bimbo

Competente per lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del suo patrimonio è ancora unicamente l'assemblea dei soci, se la decisione viene presa da tre quarti dei membri.

Nel caso dello scioglimento, qualunque sia il suo motivo, incombe l'obbligo di devolvere il patrimonio della nostra associazione ad altra istituzione di interesse collettivo ONLUS, come da art. 4, comma c, oppure, sentito l'organo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, approvata con D.P.M.R. del 26 settembre 2000 (G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), ad istituzione di pubblica utilità, salva altra destinazione prescritta dalla legge. L'assemblea dei soci autorizza un liquidatore ad intraprendere i passi necessari.

### 13. Il Consiglio

#### Nomina:

La direzione dell'associazione viene assegnata ad un consiglio formato da tre, cinque, sette oppure nove membri. Ad ogni nuova elezione l'assemblea decide anche il numero dei membri del consiglio. Il/la presidente del consiglio e gli altri suoi membri sono eletti dall'assemblea con due distinte votazioni e in modo segreto. Se la maggioranza dei presenti è d'accordo, la votazione può avvenire in modo palese. I membri eletti ed il/la presidente rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno degli eletti rinuncia all'incarico, subentra il primo non eletto.

#### Composizione:

Il consiglio elegge tra i suoi membri il/la rappresentante del/la presidente, il/la verbalizzante ed il/la cassiere/cassiera. Il/la presidente o il/la suo/a rappresentante guida l'assemblea del consiglio e in caso di un loro impedimento il consiglio nomina il/la presidente di questa assemblea. Il consiglio ha la facoltà, con delibera a maggioranza, di cooptare nella presidenza altre persone, fino ad un terzo dei suoi componenti.

#### Convocazione:

Il consiglio si riunisce nella sede dell'associazione oppure in un altro luogo, quando il/la presidente lo ritiene opportuno, o anche quando almeno due membri del consiglio richiedono un'assemblea.

La convocazione del consiglio viene fatta dal/dalla presidente tramite comunicazione scritta, anche via e-mail, che di norma deve essere consegnata ai membri cinque giorni prima della data di convocazione, insieme all'ordine del giorno. Sono valide anche le riunioni senza invito scritto, nel caso in cui siano presenti tutti i membri del consiglio.

#### Compiti:

Il consiglio è autorizzato a svolgere tutte le funzioni dell'associazione, fin dove non viene espressamente previsto da questo statuto. In particolare ha i seguenti compiti:

- gestione delle attività in corso
- preparazione dell'assemblea generale e redazione dell'ordine del giorno
- esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea dei soci
- redazione di un bilancio preventivo per l'anno di esercizio
- compilazione e consegna del rapporto annuale all'assemblea generale
- decisione dell'iscrizione e la cancellazione dei soci

Le decisioni del consiglio sono registrate per iscritto con un verbale, sottoscritto dal presidente e dal/dalla verbalizzante.

#### Delibere:

Il consiglio è deliberante con la presenza della maggioranza dei soci. Ogni membro del consiglio vale un singolo voto, che deve esprimere di persona. Le decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti la decisione viene respinta. Le assemblee del consiglio sono aperte ai soci. La discussione sulle questioni dell'associazione avviene invece in modo riservato.

### 14. Il/la presidente

Il/la presidente è il rappresentante legale dell'associazione, firma tutti gli atti amministrativi, convoca gli organi e le commissioni, dirige le sedute, e provvede alla attuazione delle delibere prese dai dirigenti dell'associazione.

### 15. Il collegio dei revisori dei conti

#### Composizione:

L'assemblea dei soci nomina per la durata di tre anni tre revisori dei conti, che possono anche non essere



Kinder  di bimbo

membri dell'associazione. I revisori non possono essere destituiti se non per gravi motivi, ed alla fine del mandato possono essere rieletti. Nella prima riunione i revisori nominano fra i loro membri il/la presidente. Se almeno due revisori, a causa di morte, revoca o rinuncia, vengono a mancare, bisogna senza indugi provvedere a nominarne altri nell'assemblea convocata appositamente oppure nella prima assemblea plenaria successiva al fatto.

**Compiti:**

- Il collegio dei revisori dei conti sorveglia la gestione d'affari dell'associazione, verifica l'osservanza delle norme di legge e degli statuti, l'integrità del patrimonio, la regolarità della contabilità dell'associazione, la giacenza di cassa ed i valori presenti. I revisori possono compiere anche singolarmente controlli ed ispezioni.
- Il collegio dei revisori dei conti redige un rapporto allegato al bilancio di fine d'anno, che va presentato all'assemblea plenaria per l'approvazione.
- Se risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, il collegio dei revisori dei conti deve esigere l'urgente convocazione dell'assemblea dei soci.

Se la somma delle entrate dell'associazione per due periodi successivi di attività supera l'importo di euro 1.032.913,80 più la rivalutazione annuale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 398/1991, la revisione, a norma dell'art. 25, comma 1, punto 5 dell'ordinanza n. 460/1997 sostitutiva della legge citata, deve essere effettuata da uno o più dei revisori iscritti nel registro dei revisori ufficiali.

**16. Commissione arbitrale**

**Composizione:**

La commissione arbitrale è composta da tre membri, i quali scelgono un/una presidente. Questi membri non devono far parte del consiglio e vengono eletti dall'assemblea plenaria. La durata in carica della commissione arbitrale è fissata per un periodo di tre anni.

**Compiti:**

Ferme restando le vie legali, la commissione arbitrale è competente per:

- le decisioni nelle controversie legali riguardanti l'applicazione e l'interpretazione dello statuto, la legittimità delle delibere degli organi dell'associazione e nei diritti e doveri dell'associazione.
- i provvedimenti nei confronti dei soci. Nei casi di provvedimenti nei confronti dei membri dell'associazione, all'interessato viene concessa, prima della decisione, la possibilità di essere ascoltato, secondo tempi e modi stabiliti.

**Delibere:**

La commissione decide in genere oralmente attraverso un dibattito. Se nessuna delle parti ha da obiettare, la decisione può essere presa anche con procedimento scritto. La commissione arbitrale decide attraverso maggioranza semplice dei suoi membri. Se una delle parti interessate, nonostante regolare invito non è presente al dibattito verbale, senza alcun giustificato motivo, oppure non si esprime durante l'udienza, si può procedere alla decisione anche in sua assenza o risp. in base allo stato degli atti. La commissione arbitrale ha il dovere, in qualunque fase del procedimento, di trovare la via di un accordo amichevole. La decisione deve essere motivata, sottoscritta dal/ dalla presidente e comunicata immediatamente a tutti gli interessati. La decisione della commissione arbitrale è inappellabile, fino a quando non viene rivista dall'assemblea generale. Il dibattito verbale è generalmente aperto ai membri dell'associazione; una delle parti interessate può richiedere che il dibattito si svolga in modo riservato.

**17. Comitato**


Il comitato, nei casi in cui viene nominato, ha funzioni consultive e di sostegno nei confronti dell'assemblea generale e del consiglio. I membri del comitato vengono eletti dal consiglio. Del comitato fanno parte persone che sostengono i fini dell'associazione grazie alle loro particolari competenze. Le funzioni ed il rapporto di collaborazione è di tipo volontario, sono ammessi i rimborsi delle spese.

**18. Agevolazioni fiscali**

L'atto di costituzione dell'associazione viene redatto in conformità alla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (legge quadro sul volontariato). L'associazione richiede dunque di godere delle agevolazioni fiscali secondo l'articolo 8 della legge citata e del decreto Onlus DLGS 460/97.

**19. Regolamento in conformità delle leggi**

Tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto viene regolato dalle direttive del Codice Civile italiano e dalle norme legali dell'ordinanza 460/1997 riguardante le ONLUS sostitutiva della legge e dalle altre norme delle leggi vigenti.



Kinder  di bimbo

## **CAMBIAMENTO DELLO STATUTO DEL 7 MAGGIO 2011**

Art. 6 – condizione di socio – approvato unanimemente dall’assemblea generale del 7 maggio 2011

### **6. condizione di socio**

Gli associati si suddividono in soci ordinari, soci promotori e soci onorari. Non è ammessa un’appartenenza a termine. Le quote sociali sono quote uniche non trasferibili e non vengono rivalutate. La condizione di socio resta tale fino ad una esplicita disdetta. Il numero dei membri è illimitato. Il membro che entra a far parte dell’associazione accetta le condizioni del presente statuto.

- a) Può diventare socia ordinaria/socio ordinario dell’associazione ogni persona fisica o giuridica, come pure un gruppo o un’associazione, che condivide le finalità della nostra associazione, è pronta ad attiva collaborazione e versa la quota sociale unica.
- b) Può diventare socia sostenitrice/socio sostenitore dell’associazione ogni persona fisica o giuridica che condivide le finalità della nostra associazione e sostiene le nostre attività con contributi regolari.
- c) Possono essere nominati soci onorari coloro che hanno acquistato particolari benemerienze favorendo l’associazione e le sue esigenze. La nomina avviene per decisione del consiglio, ed i soci onorari sono esentati dalla quota sociale.